

CHIARA SALAMONE
(a cura di)

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
[agosto - dicembre 2011]**

2011 – 3.5

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo,*

Hanno collaborato a questo numero: *Federica Amara, Alessandro Coci, Adriana Di Stefano, Eleonora Litrico, Giuseppe Matarazzo, Claudio Patti, Chiara Salamone*

Volume chiuso nel mese di dicembre 2011

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale è on line*

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it

Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

Tel: 095 230857 - Fax 095 230489

SOMMARIO

- Articolo 3
- Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 6
- Articolo 6
- Articolo 6 + Articolo 14 + Articolo 18 + Articolo 1 Protocollo n. 1
- Articolo 8
- Articolo 9
- Articolo 10
- Articolo 11
- Articolo 11 + Articolo 1 Protocollo n. 1

Articolo 3

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Al Hanchi c. Bosnia ed Erzegovina*, ricorso n. 48205/09, sentenza del 15 novembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbk&action=html&highlight=3%20%7C%20hanchi&sessionid=90424718&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta un ricorso presentato contro la Bosnia-Erzegovina per violazione, tra gli altri, dell'art. 3 cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti), con riferimento all'espulsione verso la Tunisia di un *mujahidin* tunisino sospettato di svolgere attività terroristiche. La Corte afferma infatti che i casi di maltrattamenti in Tunisia sarebbero ormai divenuti sporadici, grazie all'evoluzione del Paese verso un sistema democratico (viene citata l'adesione al Protocollo opzionale della Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura) e, in particolare, alla nuova politica nei confronti dei movimenti islamisti. Va notato che il ricorrente ha ottenuto una misura cautelare dalla Corte e non verrà deportato finché la sentenza non diverrà definitiva.

La pronuncia appare contraria a GC, *Saadi c. Italia*, ricorso n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008.

C.S.

Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Izzetov c. Ucraina*, ricorso n. 23136/04, sentenza del 15 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbk&action=html&highlight=6&sessionid=90424718&skin=hudoc-en>

L'Ucraina viene condannata per violazione degli artt. 3 (in relazione alle condizioni di detenzione del ricorrente, che lamentava il sovraffollamento carcerario e la mancanza di condizioni igieniche tollerabili), 5 §§ 1 lett c e 3 (con riferimento al carattere irregolare della sua detenzione provvisoria, la quale era durata oltre cinque anni senza motivazioni sufficienti a sostegno) e 6 § 1 (per l'irragionevole durata del processo). La pronuncia è succintamente motivata, con ampio ricorso ai precedenti in materia. Analoga la pronuncia, emessa nella stessa data dalla medesima sezione, sul caso *Paskal c. Ucraina*, ricorso n. 24652/04.

C.S.

Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *I.D. c. Romania*, ricorso n. 3271/04, sentenza (revisione) del 20 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%203271/04&sessionid=90430541&skin=hudoc-en>

La Corte si pronuncia sulla revisione di una pronuncia di condanna *ex* articolo 6 § 1 cedu per irragionevole durata del processo. Il Governo rumeno aveva chiesto la revisione della sentenza in ragione della morte del ricorrente. La Corte stabilisce invece che il risarcimento debba essere corrisposto agli eredi.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Ullens de Schooten e Reşabek c. Belgio*, ricorsi nn. 3989/07 e 38353/07, sentenza del 20 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=ullens%20%7C%20%223989/07%20%7C%2038353/07%22&sessionid=90416933&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta un ricorso per violazione dell'art. 6 § 1 cedu avanzato nei confronti del Belgio in ragione del rifiuto delle supreme giurisdizioni interne (la *Cour de cassation* e il *Conseil d'Etat*) di adire a titolo pregiudiziale la Corte di giustizia dell'Unione europea. Infatti, l'obbligo dei giudici interni di ultima istanza di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte subisce delle eccezioni, chiarite dalla giurisprudenza della Corte medesima (Corte di giustizia delle Comunità europee, *Srl CILFIT ed altri e Lanificio di Gavardo SpA contro Ministero della sanità*, causa C-77/83, sentenza del 29 febbraio 1984) e ciò che rileva *ex art.* 6 cedu è soltanto la motivazione della decisione. Nel caso di specie, i due rifiuti erano stati ragionevolmente motivati, in particolare in relazione alla prevalenza del principio del giudicato.

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia*, ricorso n. 43509/08, sentenza del 27 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=italy%20%7C%2043509/08&sessionid=90213059&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta una doglianza di violazione dell'articolo 6 § 1 cedu avanzata nei confronti dell'Italia dalla società farmaceutica A. Menarini Diagnostics S.R.L. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2003 aveva inflitto una sanzione pecuniaria di sei milioni di euro alla società per pratiche anticoncorrenziali. Tutte le impugnazioni avverso la sanzione erano state rigettate. La Corte, vagliando l'ammissibilità del ricorso, ritiene che la sanzione in esame, malgrado la qualificazione nel diritto interno, abbia natura penale (vengono richiamati i criteri di cui alla nota sentenza AP, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, ricorsi nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, sentenza del 23 novembre 1976, cioè la natura dell'illecito e la natura e la severità della sanzione irrogata). Nel merito, la Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione del diritto ad un equo processo, malgrado la società ricorrente si dolesse del fatto di non aver avuto accesso ad un tribunale munito di una giurisdizione piena e idoneo a riesaminare in sede giudiziaria il provvedimento amministrativo dell'Autorità garante. La Corte osserva, infatti, che i giudici amministrativi sono organi giudiziari indipendenti e possono conoscere tanto della legittimità quanto del merito delle sanzioni (potendo anche sostituirle), ragion per cui il diritto della società ricorrente ad un *fair trial* non

ha subito alcuna lesione. Alla sentenza sono allegata l'opinione concordante del giudice Sajó e quella dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque.

C.S.

- 4) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *CE.DI.SA Fortore S.N.C. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia*, ricorsi nn. 41107/02 e 22405/03, sentenza del 27 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=italy%20%7C%20%2241107/02%20%7C%2022405/03%22&sessionid=90225209&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Italia *ex art. 6 § 1* cedu per irragionevole durata di due processi amministrativi di cui era parte la società ricorrente. Le procedure avevano infatti avuto la durata di otto anni e due mesi per un grado di giudizio. La sentenza è motivata succintamente con rinvio a GC, *Cocchiarella c. Italia*, ricorso n. 64886/01, sentenza del 29 marzo 2006. Viene invece dichiarata inammissibile la doglianza di irragionevole durata della procedura *ex legge Pinto* (l. 89/2001) intentata dalla società ricorrente. La Corte richiama II sezione, *Belperio e Ciarmoli*, ricorso n. 7932/04, sentenza del 21 dicembre 2010, nella quale era stato affermato che i criteri applicabili per verificare la ragionevolezza della durata di una procedura 'Pinto' non sono i medesimi adottati per valutare la durata dei procedimenti ordinari, dato il carattere normalmente non complesso dei ricorsi *ex l. 89/2001*. Richiamando la sua giurisprudenza sul tema (§ 36 ss.), la Corte afferma che, in linea di principio, due anni è il termine ordinario di durata di una procedura di indennizzo per due gradi di giudizio, salvo circostanze eccezionali. Nel caso di specie, la procedura aveva avuto una durata inferiore, per cui il ricorso viene dichiarato parzialmente inammissibile perché manifestamente infondato *ex artt. 35 §§ 3 e 4*. Allo stesso modo, la Corte dichiara inammissibile la censura di violazione degli artt. 13 e 53 della Convenzione, avanzata in relazione alla presunta inefficacia del rimedio apprestato dalla legge Pinto (la società ricorrente lamentava in realtà anche la mancata presa in considerazione, da parte della Corte di cassazione, della giurisprudenza della Corte di Strasburgo). Per alcuni rilievi in tema di riparazione per irragionevole durata di procedimenti 'collegati' si vedano i §§ 48-50.

C.S.

- 5) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Giusti c. Italia*, ricorso n. 13175/03, sentenza del 18 ottobre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=giusti%20%7C%2013175/03&sessionid=90218548&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Italia ex articolo 6 § 1 cedu per l'irragionevole durata del processo civile del quale erano stati parti i due ricorrenti, i quali non avevano ottenuto risarcimento a livello interno pur avendo presentato ricorso ai sensi della legge Pinto (l. 89/2001). La Corte osserva che il processo aveva avuto la durata di quindici anni e sei mesi per due gradi di giudizio e ravvisa in tale circostanza una violazione del diritto ad un giusto processo. Anche in questo caso la sentenza è motivata succintamente con rinvio a GC, *Cocchiarella c. Italia*, ricorso n. 64886/01, sentenza del 29 marzo 2006. La Corte afferma che, in base all'articolo 35 § 3 lett. b, per giustificare un esame dinanzi ad una giurisdizione internazionale occorre verificare se la violazione di un diritto raggiunga la soglia minima di gravità e richiama come criteri di valutazione la natura di diritto che si ritiene violato, la gravità dell'incidenza della violazione sull'esercizio di un diritto e/o le eventuali conseguenze della violazione sulla situazione personale del ricorrente (nel valutare tali conseguenze la Corte esamina, in particolare, la questione trattata nel processo interno o il suo esito). Viene rigettata invece (*rectius*, dichiarata inammissibile ex artt. 35 §§ 3 e 4) la doglianza relativa all'eccessiva durata della procedura di indennizzo ex legge Pinto.

E.L. e C.S.

- 6) Corte europea dei diritti umani, GC, *Nejdet Sahin and Perihan Sahin c. Turchia*, ricorso n. 13279/05, sentenza del 20 ottobre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=turkey%20%7C%20nejdet&sessionid=90179419&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta un ricorso per violazione dell'articolo 6 § 1 e afferma che le divergenze giurisprudenziali tra le due corti supreme di due giurisdizioni interne di un medesimo Stato non violano la Convenzione. Nel caso di specie, il contrasto interpretativo (peraltro ritenuto non arbitrario o irragionevole) si era verificato tra i giudici amministrativi e la *Supreme Military Administrative Court*, in relazione ai requisiti per l'ottenimento delle pensioni supplementari. La Corte ritiene che in sistemi come quello turco, in cui molte 'corti supreme' operano senza vincoli gerarchici, la mancanza di un "vertical review mechanism" non viola, di per sé, la "legal certainty" garantita dalla Convenzione. D'altra parte, la Corte di Strasburgo non è un giudice di ultima istanza deputato a comporre le divergenze interpretative tra corti nazionali. Si veda anche la *joint dissenting opinion* dei giudici Bratza, Casadevall, Vajić, Spielmann, Rozakis, Kovler e Mijović.

C.S.

- 7) Corte europea dei diritti umani, GC, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, ricorsi nn. 26766/05 e 22228/06, sentenza del 15 dicembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=tahery&sessionid=90179419&skin=hudoc-en>

La Corte (in parte accogliendo e in parte rigettando le censure di violazione dell'art. 6 § 1 e 3 lett. d avanzate nei confronti del Regno Unito in due ricorsi riuniti) afferma che l'uso di una "hearsay evidence" ("any statement of fact other than one made, of his own knowledge, by a witness in the course of oral testimony", dunque, essenzialmente, una prova utilizzata senza esame incrociato in dibattimento) non dà luogo automaticamente ad una violazione del diritto ad un equo processo. La ONG inglese *Justice* è intervenuta nel giudizio. La Corte precisa che il principio della *cross examination* non è assoluto: in primo luogo, esso può essere derogato in presenza di ragioni precise; in secondo luogo, non sempre una condanna basata in via esclusiva o prevalente sulle affermazioni di un testimone che non è stato ascoltato appare contraria ai principi del giusto processo, in quanto i diritti dell'accusato vanno posti in un giudizio di bilanciamento con gli interessi delle vittime e dei testimoni, nonché con il pubblico interesse all'amministrazione della giustizia. In definitiva, una condanna può anche basarsi "solely or decisively" sulle dichiarazioni di un testimone assente, ma devono essere predisposti dei meccanismi procedurali di

salvaguardia che bilancino il *vulnus* arrecato ai diritti dell'imputato. In uno dei due casi alla base dei ricorsi il teste decisivo era deceduto, ma le sue dichiarazioni non avevano costituito l'unica prova posta alla base della decisione, in quanto esse avevano trovato riscontro nelle affermazioni di altri testimoni (dunque non viene ravvisata alcuna lesione del diritto ad un giusto processo). Nell'altro caso, invece, il teste decisivo non era stato sottoposto all'esame incrociato in quanto intimidito (malgrado tale situazione non derivasse dalla condotta dell'imputato) e la Corte ritiene che tale lesione non sia stata sufficientemente controbilanciata dalle garanzie procedurali offerte (di conseguenza, la Corte riscontra una violazione e condanna il Regno Unito ad una *just satisfaction* pecuniaria). Si vedano anche la *concurring opinion* del giudice Bratza e la *joint partly dissenting and partly concurring opinion* dei giudici Sajó e Karakaş.

C.S.

Articolo 6 + Articolo 14 + Articolo 18 + Articolo 1 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *OAO Neftyanaya Kompaniya YUKOS c. Russia*, ricorso n. 14902/04, sentenza del 20 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=90424718&skin=hudoc-en>

La Corte, in un'articolata pronuncia dal rilievo soprattutto politico, esamina la condotta della Russia in relazione ai procedimenti giudiziari che avevano condotto alla liquidazione della compagnia petrolifera YUKOS e ritiene, da un lato, che vi sia stata una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett b (violazione del diritto ad un equo processo per la mancata concessione di un tempo sufficiente per preparare la difesa nel giudizio di merito) e dell'art. 1 Protocollo n. 1 (in relazione all'imposizione e al calcolo delle sanzioni, nonché al carattere sproporzionato dei procedimenti esecutivi); dall'altro lato, afferma che non vi sia stata alcuna violazione né dell'art. 14 (in combinato disposto con l'art. 1 Protocollo n. 1), in quanto la YUKOS non era stata trattata in modo differente rispetto ad altre società, né dell'art. 18 (in combinato disposto con la medesima norma), in quanto le autorità russe, ad avviso della Corte, non avevano abusato dei procedimenti giudiziari per mettere in crisi la

società ed impossessarsene. Alla sentenza sono allegate la *partly dissenting opinion* del giudice Jebens e quella del giudice Bushev, condivisa in parte dal giudice Hajiyev.

C.S.

Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, ricorso n. 8000/08, *A.A. c. Regno Unito*, sentenza del 20 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=8000/08&sessionid=79110487&skin=hudoc-en>

Il ricorrente, di nazionalità nigeriana, in seguito ad una pratica di ricongiungimento familiare si era trasferito nel 2000 nel Regno Unito. Nel 2002, all'età di quindici anni, era stato arrestato e condannato per aver partecipato ad uno stupro di gruppo a danno di una ragazzina di tredici anni. La pena era consistita nella condanna a quattro anni di detenzione, da scontare all'interno di un centro di detenzione per minori. In tale centro il ricorrente aveva tenuto una condotta esemplare ed era stato infatti rilasciato prima della scadenza dei quattro anni. Nel luglio 2003, sia il ricorrente sia la madre dello stesso avevano ottenuto un permesso di soggiorno a tempo interminato; pochi mesi, però, al ricorrente era stato notificato un ordine di espulsione dal Paese. Avverso questo ordine di espulsione il ricorrente aveva proposto infruttuosamente dei ricorsi interni; infine, aveva adito la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell'art. 8 della Convenzione ad opera delle autorità britanniche.

La Corte, investita della questione, si trova a dover bilanciare due contrapposti interessi: quello alla tutela e al rispetto della vita privata e familiare da un lato; quello alla tutela della sicurezza pubblica dall'altro. Accertata la sussistenza di una "family life" (*ex art. 8 § 1*) costituita dal rapporto affettivo tra il ricorrente ormai ventenne e la famiglia di questi residente a Londra, essendo incontrastato che nel caso di specie la limitazione dei diritti del ricorrente era avvenuta "in accordance with the law" (*ex art. 8 § 2*) e posto che la misura perseguiva uno scopo legittimo quale quello della "prevention of disorder or crime" (*art. 8 § 2*), la Corte entra nel merito della questione: verificare se la misura adottata nel caso concreto fosse necessaria in una

società democratica. La Corte sul punto richiama i principi stabiliti in GC, *Üner c. Olanda*, ricorso n. 46410/99, sentenza del 18 ottobre 2006, §§ 57-85 (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=uner&sessionid=79110487&skin=hudoc-en>).

Pertanto, osservato che ricorrente vive nel Regno Unito da circa undici anni, che non ha commesso ulteriori reati dopo la violenza sessuale e che non vi è ragione di ritenere che possa commetterne altri e posto che tutte le persone cui lo stesso è legato affettivamente risiedono nel Regno Unito, la Corte ritiene che l'espulsione "would be disproportionate to the legitimate aim of the 'prevention of disorder and crime' and would therefore not be necessary in a democratic society". Dunque, la Corte condanna del Regno Unito per violazione dell'art. 8 cedu.

F.A.

- 2) Corte europea dei diritti umani, GC, *S.H. e altri c. Austria*, ricorso n. 57813/00, sentenza del 3 novembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=57813/00&sessionid=84298347&skin=hudoc-en>

La Corte europea dei diritti umani, ribaltando la pronuncia resa dalla I sezione tra le medesime parti

(<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=57813/00&sessionid=84298347&skin=hudoc-en>) affronta il delicato tema della fecondazione assistita eterologa e della eventuale violazione dell'art. 8 della Convenzione a carico di quegli Stati Parte che, come l'Austria, la vietano, consentendo solo quella c.d. omologa.

Ricorrenti sono infatti due coppie di coniugi austriaci con problemi di fertilità che hanno fatto ricorso ad una fecondazione artificiale in vitro, rispettivamente con l'intervento di un soggetto terzo donatore di sperma e con l'intervento di una donatrice di ovuli. Secondo la tesi degli aspiranti genitori l'impossibilità di effettuare tale fecondazione in Austria costituisce un *vulnus* al proprio fondamentale diritto di creare una famiglia e procreare, diritto che attiene alla sfera più intima e privata della vita di una coppia, ragion per cui qualsiasi intervento statale restrittivo non

può che risultare non proporzionato e non necessario in una società democratica, con conseguente violazione dell'art. 8 della Convenzione.

La Grande Camera condivide l'impostazione per cui il diritto di una coppia di concepire un bambino anche avvalendosi di assistenza medica rientri nella nozione di "private life" ex art. 8 della Convenzione. Per non violare tale presunto diritto lo Stato non dovrà semplicemente astenersi dall'intervenire, ma dovrà anche attivarsi per consentire agli individui sottoposti alla propria giurisdizione di poter usufruire di tutte le tecniche mediche disponibili in un determinato momento storico.

Chiariti questi aspetti e verificato che la restrizione nel caso di specie fosse "in accordance with the law" e perseguisse il legittimo scopo di proteggere la salute e la morale pubblica, la Corte passa ad analizzare la più complessa questione dell'eventuale superamento del margine di apprezzamento residuante all'Austria in tema di fecondazione assistita eterologa, materia avente delle implicazioni etiche e morali, per le quali bisogna tenere conto di molteplici fattori alla ricerca del *fair balance* tra l'interesse privato e quello pubblico. Tra questi molteplici fattori, la Corte individua la circostanza dell'esistenza o meno di una certa uniformità di vedute tra gli Stati Parte in materia, valutandosi quindi il margine di apprezzamento anche alla luce del *consensus* a livello europeo (critica in proposito la *separate opinion* del giudice De Gaetano). La Corte osserva che tra gli Stati parte vi è una certa uniformità nel vietare la donazione di ovuli e, pertanto, ritiene legittimo il divieto da parte della legislazione austriaca. Per quanto riguarda la più complicata questione della fecondazione in vitro con il seme di un soggetto terzo alla coppia (atteso che quella *inter vivos* era consentita dalla legislazione austriaca) la Corte ritiene non sussistente la violazione, anche sulla base del fatto che, comunque, l'ordinamento austriaco non proibisce alle coppie di recarsi all'estero per la fecondazione (soluzione criticata nella *dissenting opinion*).

La Corte non condanna dunque l'Austria per violazione dell'art. 8.

F.A.

Articolo 9

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Dimitras e altri c. Grecia* (n. 2), ricorsi nn. 34207/08 e 6365/09, sentenza del 3 novembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=dimitras%20%7C%20%2234207/08%20%7C%206365/09%22&sessionid=84402645&skin=hudoc-en>

La Corte europea ritiene violati gli articoli 9 e 13 della Convenzione nel ricorso proposto dai sigg. Dimitras, Vallianatos e Papanikolatos, rappresentanti legali della *International Helsinki Foundation*, un'organizzazione non governativa impegnata nella difesa dei diritti umani. I ricorrenti, avendo preso parte a svariati procedimenti penali nella qualità di testimoni, ad ogni udienza sono stati obbligati a prestare il giuramento con la mano destra sulla Bibbia. Essi, non essendo cristiani ortodossi, si dolgono in primo luogo di essere stati obbligati in più occasioni a rivelare la loro fede religiosa e, in secondo luogo, di non aver potuto in alcun modo presentare ricorso a livello interno per far valere il loro diritto.

La Corte afferma che la normativa procedurale applicata volta per volta dai giudici greci durante le testimonianze è in contrasto con la libertà di religione dei testimoni. L'articolo 218 del codice di procedura penale greco, infatti, presume che il testimone sia di religione ortodossa e che quindi sia disponibile a prestare il giuramento indicato (§ 30).

Cfr. anche I sezione, *Alexandridis c. Grecia*, ricorso n. 19516/06, sentenza del 21 febbraio 2008.

C.P.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Erçep c. Turchia*, ricorso n. 43965/04, sentenza del 22 novembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=ercep&sessionid=84403386&skin=hudoc-en>

Il sig. Erçep, testimone di Geova, nel 2004 era stato condannato dalla *Trabzon Military Criminal Court* alla reclusione per sette mesi e quindici giorni per aver rifiutato il servizio militare prescritto dalla sezione I del *1927 Act* turco. Soltanto il 6 ottobre 2006 era stata approvata una nuova legge secondo cui i tribunali militari non hanno più giurisdizione sui civili. Erçep presenta ricorso alla Corte di Strasburgo sostenendo che la sua condanna sarebbe stata emessa in violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

La Corte fa riferimento al recente caso deciso dalla Grande Camera, *Bayatyan c. Armenia*, ricorso n.23459/03, sentenza del 7 luglio 2011 (Osservatorio maggio-luglio 2011), in cui si afferma che, sebbene l'articolo 9 non faccia esplicitamente riferimento all'obiezione di coscienza, l'opposizione al servizio militare, se motivata da un serio ed insormontabile conflitto tra il dovere di servire il Paese militarmente e la propria coscienza, ricade all'interno delle garanzie apprestate dalla norma. Nel caso di specie, poiché il sig. Erçep è un membro dei Testimoni di Geova, un gruppo religioso che si oppone costantemente al servizio militare, non c'è dubbio che la sua obiezione sia stata motivata da una credenza genuinamente religiosa. In Turchia non esiste alternativa al servizio militare e tale situazione non è adatta ad una società democratica: la condanna inflitta al ricorrente costituisce, pertanto, una violazione del diritto alla libertà religiosa.

C.P.

Articolo 10

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Palomo Sanchez e altri c. Spagna*, ricorsi nn. 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06, sentenza del 12 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=10&sessionid=83853466&skin=hudoc-en>

Alcuni lavoratori, licenziati a seguito di una pubblicazione in un giornale del loro sindacato, presentano ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione. L'articolo aveva ad oggetto recenti procedimenti giudiziari che i ricorrenti avevano instaurato con successo nei confronti del datore di lavoro e nello stesso tempo criticava duramente, anche con l'utilizzo di un lessico volgare, i datori medesimi e alcuni impiegati.

La Grande Camera della Corte europea esclude in primo luogo la rilevanza dell'articolo 11, dato che i ricorrenti non sono stati licenziati per la loro appartenenza al sindacato, ma a causa della pubblicazione offensiva. La Corte, tuttavia, sostiene che l'articolo 10 vada interpretato anche tenendo in considerazione la libertà di associazione.

Questa è la prima occasione per la Corte di considerare la libertà di espressione dei sindacati: tale libertà costituisce una *condicio sine qua non* per lo sviluppo dei sindacati

e dunque, indirettamente, per il miglioramento della situazione dei lavoratori. Inoltre, le autorità nazionali devono assicurare che non vengano applicate sanzioni sproporzionate che disincentivino i sindacati a difendere gli interessi degli iscritti.

Nonostante ciò, con una maggioranza di 12 voti contro 5, la Grande Camera nega la sussistenza di una violazione dell'articolo 10. La libertà di espressione, infatti, non è illimitata: può essere sottoposta a restrizioni al fine di proteggere la reputazione altrui e, nel caso di specie, le accuse contenute nel giornale erano espresse in termini irritanti ed ingiuriosi. In particolare, i contenuti di una vignetta “were intended more as an attack on colleagues for testifying before the courts than as a means of promoting trade union action vis-a-vis the employer”. Secondo la Corte, nel caso di critica contro privati il livello di tolleranza è inferiore rispetto alle ipotesi in cui si tratta di reputazione di persone pubbliche o politici (in senso contrario *Lingens c. Austria*, ricorso n. 9815/82, sentenza dell'8 luglio 1986, § 42; IV sezione, *Nikula c. Finlandia*, ricorso n. 31611/96, sentenza del 21 marzo 2002, § 48). La Corte, inoltre, operando una netta distinzione tra *criticism* e *insult*, afferma che quest'ultimo può giustificare talvolta l'applicazione di sanzioni (cfr. III sezione, *Skalka c. Polonia*, ricorso n. 43425/98, sentenza del 27 maggio 2003, § 34).

In sostanza la Corte afferma che il licenziamento in questione non è sproporzionato, dato che l'uso di espressioni fortemente offensive nell'ambito professionale è una forma di cattiva condotta che può comportare l'applicazione di sanzioni rilevanti.

Non mancano pareri divergenti di alcuni giudici, i quali puntano sul fatto che in realtà si tratterebbe di semplice satira riguardante il comportamento professionale del datore di lavoro e non la sua vita privata. Secondo i giudici contrari, infine, il licenziamento è da considerarsi una risposta sproporzionata nel contesto della crisi e della disoccupazione della Spagna odierna.

C.P.

Articolo 11

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Sisman e altri c. Turchia*, ricorso n. 1305/05, sentenza del 27 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=sisman%20%7C%201305/05&sessionid=84407291&skin=hudoc-en>

I ricorrenti, di nazionalità turca, sono impiegati del Ministero delle Finanze presso le direzioni fiscali di Alemdar e Tepecik, nella provincia di Kocaeli, nonché membri della sezione locale del *Büro Emekçileri trade union*, sindacato facente parte del *KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)*, la confederazione sindacale dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Essi si dolgono del fatto che, per aver affisso manifesti sindacali sui muri degli uffici piuttosto che sulla bacheca appositamente riservata ai sindacati, siano stati duramente ammoniti e la loro retribuzione sia stata diminuita.

La Corte afferma che, data l'importanza che riveste la libertà di associazione in una società democratica, un individuo non gode di questa libertà se le possibilità di scelta o di azione si rivelano inesistenti o ridotte al punto di non offrire alcuna utilità (v. GC, *Chassagnou e altri c. Francia*, ricorsi nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, sentenza del 29 aprile 1999, § 114)

La sanzione applicata dal datore di lavoro dissuade i membri del sindacato a esercitare liberamente le loro attività (II sezione, *Karaçay c. Turquie*, ricorso n. 6615/03, sentenza del 27 marzo 2007, § 37). Per questo motivo la Corte rileva una violazione dell'articolo 11 della Convenzione.

C.P.

Articolo 11 + Articolo 1 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *A.S.P.A.S. e Lasgrezas c. Francia*, ricorso n. 29953/08, sentenza del 22 settembre 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=lasgrezas%20%7C%2029953/08&sessionid=84408579&skin=hudoc-en>

Il primo ricorrente è un'associazione ambientalista che si occupa di sostegno alle persone che hanno subito danni dall'abuso dei diritti di caccia. Il secondo ricorrente, proprietario di alcuni terreni situati nei comuni francesi di Chourgnac d'Ans e di Tourtoirac, è stato costretto a unirsi all'ACCA (associazione dei

cacciatori approvata dal comune) e a garantire all'associazione i diritti di caccia sui propri terreni.

Entrambi i ricorrenti si dolgono dell'interferenza con il pacifico godimento dei propri beni garantito dall'articolo 1 Protocollo n. 1 della Convenzione, nonché dell'interferenza con il loro diritto alla libertà di associazione, dato che il secondo ricorrente è stato obbligato a iscriversi da un'associazione che persegue uno scopo contrario alle proprie convinzioni.

La Corte sostiene che l'obbligo di partecipare ad un'associazione di caccia potrebbe apparire a prima vista contrastante con l'articolo 11 della Convenzione, ma in realtà il ricorrente non ha utilizzato i meccanismi previsti dalla legge che gli avrebbero permesso di uscire dall'associazione stessa. Non sussiste, pertanto, violazione del diritto alla libertà di associazione.

C.P.